

**Politica di coesione 2021 – 2027**

**Atto di indirizzo rivolto alle**

**amministrazioni titolari di programmi**

**2021-2027**

## 1. PREMESSA

La disabilità costituisce una condizione della persona che non ne assorbe ed esaurisce l'individualità e la progettualità di vita. Essa richiede pertanto un approccio globale teso a riconoscerne implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni politica, sia dedicata che di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate.

Il codice europeo di condotta per il partenariato (gennaio 2014) nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei prevede non solo che ai lavori relativi all'accordo di partenariato sia garantita la partecipazione attiva dei partner con particolare riferimento alle persone con disabilità (art.7 comma b) ma anche che nel processo di preparazione dei programmi le AdG identifichino partner prestando particolare attenzione all'inclusione di gruppi più vulnerabili ed emarginati tra cui sono espressamente citate le persone con disabilità che possano risentire degli effetti dei programmi e/o possano incontrare difficoltà nell'influenzarli.

Il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che per garantire un'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici gli Stati membri devono soddisfare le cosiddette "condizioni abilitanti", tra cui quella orizzontale relativa all'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito "UNCRPD") conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio. I finanziamenti dell'UE sostengono ambiti quali l'inclusione socioeconomica delle persone con disabilità, l'accesso ai servizi, l'istruzione e l'assistenza sanitaria inclusive, una maggiore inclusività del patrimonio culturale e la garanzia dell'accessibilità. Il regolamento recante disposizioni comuni dispone inoltre che si tenga conto dell'accessibilità per le persone con disabilità in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi operativi degli Stati membri.

Il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione dispone che nessun fondo dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e che, nel finanziamento delle infrastrutture, i fondi dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.

Il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), prevede che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che tale fondo promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità con l'articolo 10 TFUE, l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri al fine di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, rafforzando in tal modo la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita.

L'attenzione per le persone con disabilità caratterizza anche tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: Piano), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più Amministrazioni competenti. Con l'approvazione del Piano, il Governo italiano ha inoltre attribuito all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di seguito "Osservatorio"), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ruolo essenziale nella fase attuativa del Piano. Il ruolo di organo di monitoraggio attribuito all'Osservatorio risponde infatti all'esigenza di dare impulso, attraverso un approccio massimamente orientato al *mainstreaming* della disabilità, all'attuazione della Convenzione UNCRPD (ratificata dall'Italia con legge 18/2009), promuovendo, proteggendo e assicurando alle persone con disabilità il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali.

Quanto premesso, si rende opportuno adottare il presente atto di indirizzo, al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa, consentiranno alle Autorità di Gestione dei programmi delle politiche di coesione del ciclo 2021-2027 di operare in aderenza al

soddisfacimento della condizione abilitante riguardante l' "Implementazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" verificando *ex ante*, *in fieri* ed *ex post* il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni intervento.

Scopo del presente atto di indirizzo è fornire alle Amministrazioni titolari di fondi strutturali della politica di coesione europea:

- il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella selezione delle operazioni e nella gestione del programma;
- i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui verificare il rispetto durante l'intero ciclo 2021-2027, sia nella fase di programmazione sia nella fase di attuazione di misure e progetti;
- l'indicazione delle procedure di cui tenere conto per l'*assessment* del grado di inclusività che progetti e misure contribuiranno a incrementare.

In base alle informazioni acquisite su base campionaria dall'ISTAT il numero di persone con disabilità in Italia sono 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Il presente atto di indirizzo, trova fondamento giuridico nella normativa nazionale, europea e internazionale.

### a) Nazionale

La posizione delle persone con disabilità trova una protezione costituzionale nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva della persona con disabilità, a diversi livelli.

La normativa-quadro, finalizzata a sistematizzare il contesto regolatorio e ad accrescere il grado e le forme di tutela per le persone con disabilità, è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n.104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*". Specifici settori di intervento su cui interviene la suddetta normativa, coinvolgono: il rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona, al raggiungimento della massima autonomia e alla partecipazione delle persone con disabilità, il perseguimento del percorso riabilitativo e l'assicurazione di servizi e prestazioni, infine, la predisposizione di piani di intervento per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità.

Altra fonte di riferimento è la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" la quale, in particolare, disciplina un ambito più settoriale, coincidente con l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Finalità di tale legge è la "*promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato*" e si applica nei confronti delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale.

Sono altresì rilevanti:

- per i servizi sociali territoriali la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, i cui principi fondamentali, sono: assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire la piena integrazione delle persone con disabilità attraverso i progetti individuali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- per l’accessibilità, con riferimento agli edifici privati la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “*Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*” e il relativo Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n.236, e in relazione agli edifici pubblici il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante “*Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*”, i cui principi fondamentali, concernono il progressivo intervento statale finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti negli edifici pubblici e in quelli privati;
- nel campo dell’accessibilità agli strumenti informatici delle persone con disabilità, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “*Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*” la quale riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici;
- nel campo delle discriminazioni in materia di disabilità, la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”, di cui dovrà essere garantita la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della prefata legge n. 104/1992, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali;
- nel campo dell’istruzione il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con particolare riguardo all’art. 6, relativo al “Progetto individuale”, e all’art. 7, comma 2, lettera f) il quale prevede che debbano essere indicate le modalità di interazione tra il “Piano Educativo Individualizzato – PEI” e il “Progetto individuale” stesso;
- per la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, la quale disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Infine, fonte normativa centrale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità è la legge 3 marzo 2009, n.18 concernente la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*”. Tale legge rende vincolante per lo Stato il rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione UNCRPD

durante la fase di elaborazione e di attuazione di tutte le politiche statali impattanti sui diritti dei cittadini con disabilità.

### **b) Internazionale ed europeo**

L'Italia ha ratificato la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** ed il relativo Protocollo opzionale con la prefata legge n. 18/2009, che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

La Convenzione UNCRPD non prevede target misurabili o obiettivi specifici, ma ha il grande pregio di spostare l'asse di tutela della disabilità dalla mera assistenza medica a una comprensiva azione volta ad eliminare ogni forma di discriminazione. Altro elemento guida è l'eguaglianza di opportunità, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione UNCRPD non riconosce "nuovi diritti" per le persone con disabilità, ma costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il rispetto dei principi fissati dalla Convenzione UNCRPD è una condizione abilitante per la programmazione dei fondi delle politiche di coesione 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, art.11 e Allegato III, dunque assume ruolo rilevante ai fini dell'accesso ai fondi assegnati. Sul punto, è necessario che ogni Stato membro assicuri che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione.

I principi rilevanti della Convenzione UNCRPD, di cui tener conto nell'ambito della politica di coesione, sono:

- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;
- b) la non-discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e) la parità di opportunità;
- f) l'accessibilità;
- g) la parità tra uomini e donne;
- h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Altro strumento internazionale di riferimento per il monitoraggio, recepito dall'Italia, sono gli **Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e la conseguente Agenda 2030**. Gli SDGs, basandosi sull'approccio di rispetto dei diritti umani e di intreccio di tematiche essenziali nel dibattito internazionale (eradicare la povertà, intervenire sui disastri umani e naturali, combattere i cambiamenti climatici, realizzare politiche di sviluppo inclusive, contrastare le ineguaglianze, ...), hanno indicato 17 obiettivi su cui concentrare le scelte dei paesi aderenti all'ONU. In questi obiettivi sono incluse le persone con disabilità sia come titolari degli stessi diritti di tutti gli altri abitanti della terra, sia come beneficiari delle politiche definite in forma di mainstreaming. Citati direttamente in alcuni obiettivi (4, 8, 10, 11, 17) le persone con disabilità sono incluse in tutte le azioni indicate.

Con riferimento all'ordinamento della UE, i documenti contenenti indirizzi e orientamenti da considerare vincolanti anche ai fini della politica di coesione sono:

- I. il **Pilastro europeo dei diritti sociali** si incentra su una migliore realizzazione dei diritti dei cittadini sulla base di venti principi fondamentali, dei quali vanno tenuti in particolare considerazione: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. Attuare i principi e i diritti del Pilastro è una responsabilità comune delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle parti sociali.
- II. la **Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030** presentata dalla Commissione europea per garantire la loro piena partecipazione alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questi ultimi infatti stabiliscono l'uguaglianza e la non discriminazione come pietre miliari delle politiche dell'UE. La nuova strategia definisce le iniziative chiave attorno a tre ambiti principali: *a)* le persone con disabilità hanno lo stesso diritto degli altri cittadini dell'UE di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica. Inoltre, entro la fine del 2023, la Commissione europea proporrà una carta europea per la disabilità per tutti i paesi dell'UE che faciliterà il riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri, aiutando le persone con disabilità a godere del loro diritto alla libera circolazione; *b)* le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e scegliere dove e con chi vogliono vivere. Per sostenere la vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la Commissione svilupperà orientamenti e lancerà un'iniziativa per migliorare i servizi sociali per le persone con disabilità.; *c)* protezione delle persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Essa mira a garantire pari opportunità e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo. La parità di accesso deve essere garantita anche a tutti i servizi sanitari e all'occupazione.

### 3. PRINCIPI

Alla luce di quanto sopra premesso, le Amministrazioni, che saranno chiamate a definire in modo specifico i Programmi 2021-2027 della politica di coesione, le misure e i progetti, da attuare nonché a regolare l'attuazione da parte dei beneficiari dei fondi, dovranno necessariamente tenere in adeguata considerazione una serie di principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, valorizzandone l'attuazione nella misura più puntuale e compiuta possibile.

Tali principi, che considerano tra i destinatari delle risorse le persone con disabilità e le loro specifiche istanze ed esigenze, sono:

#### **a) Accessibilità:**

Secondo quanto prevede l'art. 9 della Convenzione UNCRPD, deve essere garantito, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'accesso all'ambiente fisico e ai trasporti, mediante l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, tenendo in particolare considerazione il divario che caratterizza il nostro Paese (Nord/Sud e aree interne) anche con specifico riguardo all'erogazione di servizi in favore delle persone con disabilità. Le misure adottate devono mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione di disabilità. Devono, inoltre, favorire l'accesso all'informazione e alla comunicazione, abbattendo le barriere alla comunicazione che limitano in tutto o in parte il libero sviluppo cognitivo e la capacità di autodeterminarsi di tutti i cittadini, anche attraverso l'attivazione di interventi che favoriscano l'accesso agli strumenti informatici e digitali da parte delle persone con disabilità.

Pertanto:

- per gli investimenti in materia di **cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA**, tale principio andrà declinato prevedendo la totale fruibilità sia delle soluzioni informatiche già in dote alla PA, che delle soluzioni informatiche acquisite, siano esse nativamente predisposte all'accessibilità, ovvero all'uso diretto o con l'ausilio di tecnologie assistite che siano adeguate alle persone con disabilità;
- per gli investimenti in materia di **turismo e cultura**, tale principio andrà declinato prevedendo che le strutture recettive e i servizi connessi a finalità ricreative e di istruzione forniscano piena accessibilità all'informazione relativa, rendendola comodamente reperibile, comprensibile ed efficace. Tali servizi e strutture, inoltre, devono essere facilmente raggiungibili dalle persone con disabilità e devono garantire personale preparato a rispondere alle diverse esigenze;
- per gli investimenti in materia di **trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile**, tale principio andrà declinato prevedendo una piena fruibilità delle linee di trasporto pubblico e trasporto scolastico dedicato. Devono essere, in primo luogo, garantiti veicoli adeguatamente attrezzati al trasporto, privi di barriere che impediscano l'entrata e l'uscita della persona con disabilità, provvisti di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio, come dispositivi sonori e luminosi per la segnalazione delle fermate. Inoltre, con specifico riguardo alle fermate, devono garantirsi banchine compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, prive di barriere architettoniche e dotate di segnalazioni acustiche e luminose in concomitanza dell'arrivo del veicolo e la presenza di percorsi tattili e di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio. Infine, devono essere fornite chiare informazioni concernenti il servizio di trasporto, garantendo anche la formazione di personale adeguatamente preparato a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e che sappia utilizzare i dispositivi e le tecnologie messe a disposizione della mobilità delle persone con disabilità;
- per gli investimenti in materia di **potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione e formazione**, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo l'utilizzo di sostegni, ausili e strumenti tecnologici atti a interagire con le differenti condizioni disabilitanti e che garantiscano la più ampia inclusione sociale per gli studenti con disabilità. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di poter accedere al materiale didattico accessibile per tutti gli insegnamenti di ogni ordine e grado;
- per gli investimenti in materia di **assistenza sociale, sanitaria, territoriale** e nella organizzazione del relativo servizio, tale principio andrà declinato prevedendo percorsi accessibili di fruizione e prenotazione presso le Asl, i medici di famiglia e ogni servizio sanitario connesso. Inoltre, devono essere adottate adeguate strategie comunicative atte a ridurre il gap informativo che osta, in alcune ipotesi, alla comprensione stessa del proprio quadro clinico;
- per gli investimenti in materia di **infrastrutture, edilizia abitativa e per servizi** e nell'organizzazione delle relative norme di accesso e fruizione, tale principio andrà declinato prevedendo la più ampia e flessibile possibilità di fruire di ogni funzionale linea di finanziamento già disponibile o di futura introduzione afferente al settore per rendere il parco infrastrutturale pubblico fruibile anche all'utenza con disabilità, mediante interventi di adeguamento dell'esistente, ovvero idonea progettazione delle nuove realizzazioni.

**b) Progettazione universale ("Design for All"):**

La progettazione degli interventi non può ignorare l'uso di metodi e tecniche che agevolino la fruibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi privati e pubblici da parte delle persone con disabilità, a prescindere dalla condizione invalidante e in linea con quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione UNCRPD.

Pertanto, tutti gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, servizi di istruzione, formazione e assistenza socio-sanitaria territoriale, devono rispettare le sette declinazioni del principio, ovvero:

1. *Equità*, consistente nella progettazione per tutti, a prescindere dalla condizione disabilitante;
2. *Flessibilità*, consistente nella capacità di adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti;
3. *Semplicità e intuitività*, consistente nella facilità di comprensione, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalla sua conoscenza, dalle sue capacità linguistiche o dal suo livello di concentrazione;
4. *Percettibilità delle informazioni*, consistente nell'efficace comunicazione delle informazioni necessarie all'utente, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali;
5. *Tolleranza all'errore*, consistente nella minimizzazione dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o non volute;
6. *Contenimento dello sforzo fisico*, consistente nell'utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica;
7. *Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso*, consistente nel rendere lo spazio facilmente fruibile indipendentemente dalle dimensioni del corpo dell'utente, della postura e dalla mobilità.

### ***c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione:***

Con specifico riguardo alle persone con disabilità, gli interventi della politica di coesione 2021-2027, devono tendere alla promozione della vita indipendente e al sostegno all'autodeterminazione nel contesto sociale, economico e politico del Paese. Gli interventi devono promuovere il pieno diritto di scelta delle persone con disabilità in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, coerentemente altresì con l'obiettivo di contrastare l'isolamento, la segregazione e l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità, intendendosi quest'ultima come l'imposizione a trascorrere parte della propria vita in strutture segreganti e lontane dal proprio contesto familiare. Pertanto:

- per gli investimenti in materia di **potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione**, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo progettazioni integrate fra i vari livelli di istruzione, promuovendo il diritto allo studio e la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità e della famiglia all'ideazione e alla realizzazione del proprio progetto personalizzato e ad agevolarne la presenza alle successive fasi di monitoraggio e valutazione. Ciò non dovrà costituire ostacolo all'esercizio della piena autonomia e autodeterminazione dello studente, ma occasione per estendere alla cerchia dei congiunti gli effetti positivi di un'azione di orientamento;
- per gli investimenti in materia di **politiche sociali e per gli investimenti in materia di assistenza sanitaria territoriale**, tale principio andrà declinato prevedendo specifici accordi di collaborazione delle diverse filiere amministrative, da quella relativa all'integrazione socio-sanitaria sino all'inserimento lavorativo, al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate, valorizzando la capacità di autodeterminazione e di scelta della persona con disabilità;

**d) Principio di non discriminazione:**

Conformemente anche al dettato della nostra Carta costituzionale, non può prescindersi per ogni riforma e progettazione dalla tutela del cogente principio di pari dignità sociale e di non discriminazione delle persone con disabilità, che consente la piena espansione dello sviluppo della persona. Tale principio di non discriminazione deve declinarsi nella previsione di progettualità che non sacrificino in alcun modo i doveri inderogabili di solidarietà e pari opportunità.

Pertanto, per gli interventi in materia **di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, servizi di istruzioni e formazione, nonché quelli in materia di assistenza sanitaria socio territoriale e infrastrutture**, tale principio andrà declinato prevedendo azioni dirette alla riduzione del divario relativo all'accesso all'informazione, in particolare digitale fra le generazioni e, segnatamente, fra le persone con disabilità ed il resto della popolazione. Infatti, tali interventi saranno necessari per accrescere la rilevanza degli esiti dell'istruzione, con conseguente slancio anche dal punto di vista economico. Infine, gli interventi non dovranno creare percorsi segreganti e discriminatori nell'accesso alle aree di intervento già menzionate, riducendo la disabilità a mero fenomeno esterno alla società.

#### **4. CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'**

La Convenzione UNCRPD prescrive, all'art. 4 comma 3, che “nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative”.

Il Codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione, che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione UNCRPD da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa (2010/C 340/08), prevede che l'istituzione dell'Unione e gli Stati membri assicurino una stretta cooperazione nell'applicazione della convenzione, tenendo conto dei principi di sincera cooperazione e di sussidiarietà, nonché dell'esigenza di rispettare le diverse competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, come stabilito dai trattati, e tenendo conto del fatto che la portata e l'esercizio delle competenze dell'Unione sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione.

Inoltre, il Codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 stabilisce che, per ciascun programma, gli Stati membri identificano come partner anche “organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione”.

La Direttiva del Ministro della funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017 detta le Linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi affinché i processi di coinvolgimento diretti ad assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche siano inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, l'elaborazione dei programmi, la definizione e l'attuazione delle misure, dei progetti e degli interventi avverrà nel rispetto del principio e della pratica del partenariato, in stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile.

Nell'attuazione delle politiche di coesione, le Amministrazioni titolari dovranno, quindi, garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, coinvolgendole nella preparazione dei programmi, con particolare riferimento all'analisi e all'identificazione delle esigenze, alla definizione o alla selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici, alla definizione degli indicatori specifici dei programmi.

## 5. INDIRIZZI OPERATIVI

L'attenzione alla tematica di diritti riconosciuti della Convenzione UNCRPD deve basarsi sull'approccio a doppio binario (*twin track approach*): prevedere progetti dedicati alle persone con disabilità ed inserire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità in tutti i progetti (*mainstreaming*).

La programmazione dei Fondi di coesione deve quindi essere coerente con l'approccio *mainstreaming* e per raggiungere tale obiettivo:

- l'analisi di contesto di ciascun programma conterrà un *assessment* del grado di implementazione complessivo della CRPD in ciascun territorio e/o in ciascun settore, redatta sulla base di schemi validati dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità;
- il partenariato economico sociale dovrà vedere la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità;
- esperti indipendenti devono essere coinvolti nella preparazione e attuazione dei programmi e nella progettazione di singole misure;
- nella valutazione *ex ante* deve essere adeguatamente considerata la quota di persone con disabilità che compone la popolazione di riferimento;
- tra gli indicatori di risultato devono essere inclusi e valorizzati quelli capaci di restituire informazioni sul maggior grado di inclusione sociale delle persone con disabilità realizzato da ciascuna misura o gruppo di misure;
- questionari e sondaggi devono essere utilizzati per verificare che le misure raggiungano, tra i beneficiari, anche le persone con disabilità;
- tutte le forme di comunicazione relative alla predisposizione e attuazione dei programmi devono garantire l'accessibilità;
- le check-list in materia di controlli devono essere integrate al fine di controllare che le misure attuate siano effettivamente rispettose delle norme in materia di accessibilità;
- tra le azioni di miglioramento della capacità amministrativa vanno previste e considerate quelle in grado di facilitare e rendere più efficace l'accessibilità ai servizi pubblici delle persone con disabilità;

- incentivi e premialità devono essere previsti tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità;
- devono essere garantiti i principi: del riconoscimento della condizione di disabilità e delle persone con disabilità, in linea con la definizione della CRPD, in ambito educativo, sanitario, lavorativo e sociale, tenendo conto dell'età, basato sul modello bio-psico-sociale integrato dal rispetto dei diritti umani e con la diretta partecipazione del beneficiario; di vita indipendente in contrasto con le forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita; di discriminazione fra diverse tipologie di disabilità.

## **6. PROCEDURE DA ATTIVARE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE**

Al fine di consentire una efficace funzione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, come declinati dal presente atto di indirizzo, sarà prevista la partecipazione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ai Comitati di sorveglianza e monitoraggio dei programmi cofinanziati consente di portare all'attenzione di tutti i componenti, oltre che dell'Autorità di gestione e di quella di Audit, la segnalazione o il reclamo, insieme alle possibili azioni correttive.

I casi di non conformità e i reclami delle operazioni sostenute da tali fondi rientrano nelle materie di competenza della funzione di audit delle operazioni.

La segnalazione di casi di non conformità e i reclami sarà trasmessa all'Autorità di gestione e all'Autorità di Audit competente affinché ne sia data informativa al Comitato di sorveglianza perché siano adottate e monitorate le azioni correttive.

Per il periodo 2021-2027 l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi è tenuta a garantire procedure efficaci per l'esame di reclami inoltrati dai Beneficiari; in particolare, deve mettere a disposizione procedure accessibili e fruibili ai beneficiari, ai potenziali beneficiari, ai soggetti attuatori, ai destinatari finali delle singole azioni, alle persone per dimostrare la presa in carico e la valutazione di merito delle segnalazioni. L'Autorità di gestione dei programmi operativi ha il compito di effettuare un'informativa annuale al CdS. A tal fine viene richiesto alle Autorità di gestione:

- di predisporre e implementare all'interno del Sistema di gestione e Controllo, una procedura dei reclami;
- monitorare i canali di ricezione dei reclami;
- assicurare una istruttoria del reclamo e l'adozione e comunicazione di un atto di decisione dell'esito dell'istruttoria.

Nel momento in cui l'Autorità di Gestione accerti la non conformità rispetto ai principi sanciti dalla Convenzione UNCRPD, ha il compito di attuare tutte le azioni necessarie per la relativa soluzione. In particolare, nei casi di non conformità individuati anche attraverso audit di verifica sia interni sia esterni, l'Autorità di Gestione, previo accertamento, adotta le necessarie misure correttive e informa il Comitato di Sorveglianza e le eventuali Autorità interessate. A cadenza almeno annuale l'Autorità di Gestione informa il Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nel presente Atto di indirizzo nonché le segnalazioni ricevute e le valutazioni effettuate, e nei casi in cui la segnalazione di reclamo sia effettiva e possa essere accolta, l'Autorità di Gestione ha l'obbligo di adottare le necessarie misure correttive, di cui informa il Comitato di Sorveglianza, il soggetto segnalante e altri eventuali aventi diritto.

L'Ufficio, che ha già tra i propri compiti istituzionali la ricezione di segnalazioni, istanze, richieste, quesiti, proposte dalle persone con disabilità, anche in forma associata, metterà a servizio tale funzione anche ai fini della capacità di monitoraggio del rispetto dei principi e delle prescrizioni della Convenzione UNCRPD nell'ambito dell'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi delle politiche di coesione per periodo 2021-2027. Laddove tali segnalazioni vertano su specifiche modalità di attuazione di un programma cofinanziato da tali fondi, l'Ufficio procede a una istruttoria, sottoponendone i risultati al Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per un parere motivato.

## 7. MONITORAGGIO

Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali e assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione delle azioni di propria competenza, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione dei programmi 2021-2027 riferisce all'Osservatorio, in relazione a ciascun programma, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare il rispetto, l'attuazione e la verifica dei criteri e dei requisiti indicati nel presente atto di indirizzo.

Il monitoraggio si rende necessario anche in presenza di fattori che impediscono la piena ed effettiva applicazione del presente atto di indirizzo. Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti da questa previsti risulti impossibile o solo parziale, le Amministrazioni sono, pertanto, tenute a fornire comunque all'Osservatorio ogni elemento utile a motivare la mancata o parziale applicazione del presente atto di indirizzo.

Ogni Amministrazione, responsabile dell'attuazione di un Programma, compilerà *ex ante* la check list (ALLEGATO A), da sottoporre all'Osservatorio, e riportante le modalità previste per il rispetto dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 3 e 4 del presente atto di indirizzo e i risultati attesi in materia di inclusione e disabilità.

Lo stesso format sarà utilizzato *ex post* dall'Amministrazione per relazionare all'Osservatorio, al termine del ciclo di programmazione, sui risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità, analizzando i fattori che hanno favorito o impedito il pieno conseguimento di quanto previsto *ex ante*.

A seguito della presentazione della check list previsionale, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle proprie funzioni di segreteria dell'Osservatorio, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo, fornisce alle Amministrazioni, responsabili dell'attuazione di un programma, eventuali e specifiche osservazioni volte a consolidarne *in fieri* il grado di inclusività e assicurare il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Ferdinando Ferrara  
Capo del Dipartimento per le  
politiche di coesione



Firmato digitalmente da  
**FERRARA FERDINANDO**  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Cons. Antonio Caponetto  
Capo dell'Ufficio per le politiche  
in favore delle persone con  
disabilità

Firmato digitalmente da CAPONETTO  
ANTONIO MARIA  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agenzia nazionale politiche  
attive del lavoro

Dott. Michele Tangorra,  
Commissario straordinario Anpal

Firmato digitalmente da  
**Raffaele Michele Tangorra**

CN = Raffaele Michele Tangorra  
C = IT

## ALLEGATO A

### CHECK-LIST DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DISABILITA'

Anagrafica Autorità di gestione del Programma \_\_\_\_\_

Nome Amministrazione

Nome Referente

#### Anagrafica misura

Titolo

Fondo

Asse

Priorità d'investimento

Descrizione della misura

Data di avvio e conclusione (se applicabile)

Avvio: [xx/xx/xxxx]

Conclusione: [xx/xx/xxxx]

Risorse programmate (€)

Verifica del rispetto dei principi		SI	NO	N.A.	Descrizione	Documentazione a supporto
1	Nella fase di progettazione/attuazione dell'intervento si è tenuto conto, in base all'atto di indirizzo, del principio dell'accessibilità, secondo quanto prevede l'art. 9 della Convenzione ONU, garantendo l'accesso delle persone con disabilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione?					
2	Nella fase di progettazione/attuazione dell'intervento si è tenuto conto, in base all'atto di indirizzo, del principio della progettazione universale, come definito dall'art. 2 della Convenzione Onu?					
3	Nella fase di progettazione/attuazione dell'intervento si è tenuto conto, in base all'atto di indirizzo, del principio della promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione delle persone con disabilità, come definito dall'art. 19 della Convenzione Onu?					
4	Nella fase di progettazione/attuazione dell'intervento si è tenuto conto, in base all'atto di indirizzo, del principio della non discriminazione delle persone con disabilità, come previsto dall'art. 5 della Convenzione Onu?					
5	Sono state realizzate forme di consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilità?					